

Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA Citta' Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA (Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 31 del 13.12.2023)

SOMMARIO

CAPOTI	NORME GENERALI	
Articolo 1.	Oggetto del Regolamento.	·····
Articolo 2.	Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali	
Articolo 3.	Limiti alle concessioni.	***************************************
Articolo 4.	Criteri nell'assegnazione delle aree cimiteriali.	***************************************
Articolo 5.	Divieti di concessione.	
CAPO II	PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI	•••••••••••
Articolo 6.	Atto di concessione.	4
Articolo 7.	Durata delle concessioni	
Articolo 8.	Tariffa delle concessioni – Responsabilità per danni.	C
Articolo 9.	obblight per edificazione di tombe di famiglia.	5
CAPO III	DIRITTO ALL'USO	5
Articolo 10.	Aventi diritto all'uso.	6
Articolo 11.	Ammissione in sepoltura di famiglia.	0
Articolo 12.	Divieto di cessione dei diritti d'uso.	······b
CAPO IV	MANUTENZIONE	***************************************
Articolo 13.	Autorizzazione ad eseguire i lavori.	7
Articolo 14.	Doveri in ordine alla manutenzione	7
CAPO V F	RINNOVO DELLE CONCESSIONI	
CAPO VI	REVOCA - DECADENZA - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI	
	decoderza – estilizione della concessione	
Articolo 17.	Rinuncia alla concessione.	
CAPO VII Articolo 18.	NORME TRANSITORIE	
	The same concessione:	
NORME F Articolo 19.	Individuazione delle unità como citatti della propriessa di la	9
Articolo 20.		9
Articolo 20.	Termine per la conclusione dei procedimenti.	9
	Declino di responsabilità.	10
Articolo 22.	Entrata in vigore.	10
articolo 23.	Pubblicità del regolamento.	10
irticolo 24.	Abrogazioni di precedenti disposizioni	10
rticolo 25.	Sanzioni.	10
rticolo 26.	modifiche al regolamento.	10
ALLEGATO	: TAVOLA ILLUSTRATIVA	44

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto del Regolamento.

Il presente regolamento disciplina le concessioni di aree destinate all'edificazione di cappelle e tombe di famiglia (altrimenti dette sepolture private) nell'ambito del Cimitero Comunale di S.Stefano di Camastra e ha ad ogni effetto valore di strumento attuativo del P.P. - Zona 3 – P.R.C. e Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di C.C. n°09 del 21.02.2011, esecutivo in data 12.03.2011 – approvato con Delibera di G.M. n°59 del 21.04.2022, esecutiva in data 07.05.2022. L'ambito di applicazione del presente Regolamento è quello illustrato nell'allegata tavola tecnica. Per quant'altro si rimanda agli elaborati di progetto del P.P. come prima meglio citato.

Articolo 2. Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali.

Le concessioni di cui al precedente art.1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art.824 del vigente Codice Civile, nonché alle norme di cui:

- al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n.1265 e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 03.11.2000, n° 396;
- al D.P.R. 10.09.1990, n.285 recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria di cui alla D.C.C. n°09 del 21.02.2011, esecutiva in data 12.03.2011;
- nonché ogni altra disposizione di Legge e di Regolamento, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia trattata dal presente regolamento.

Articolo 3. Limiti alle concessioni.

La concessione di aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata ai cittadini italiani che, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 50 del D.P.R. n°285/90 per come applicate nell'ambito del Cimitero Comunale dagli art. 4 comma 1 e 28 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria ai fini della ammissione della salme, dei resti mortali e delle ceneri nell'ambito del Cimitero Comunale, si trovino in una delle seguenti condizioni:

- persone aventi la residenza anagrafica in questo Comune;
- persone che pur non essendo residenti in questo Comune vi sono nate;
- persone che pur non essendo nate o residenti in questo Comune hanno avuto un genitore, un coniuge, un figlio o un fratello deceduto che è seppellito nel cimitero di questo Comune.

Articolo 4. <u>Criteri nell'assegnazione delle aree cimiteriali.</u>

Per l'assegnazione delle aree cimiteriali devono seguirsi i seguenti criteri:

- la concessione deve avvenire a seguito di apposito "bando di assegnazione" predisposto dal Responsabile dell'Area Tecnica e la priorità nell'assegnazione è data dalla cronologia di presentazione della domanda di adesione al bando presso l'Ufficio Protocollo del Comune, domanda da compilarsi esclusivamente sulla modulistica distribuita dagli uffici preposti (farà fede il timbro ed il numero di protocollo apposto dall'ufficio);
- 2. è fatta salva la previsione di cui all'art. 106 comma 4 del Regolamento Comunale di Polizia

Mortuaria secondo cui:

viene garantita la possibilità di ottenere la concessione cimiteriale di area per la realizzazione di monumento o cappella ai soggetti che hanno avuto la revoca della assegnazione precedentemente fatta per destinare le relative aree ad utilità pubblica e ciò con riferimento al contenuto delle Delibere di G.M. n°29 del 25.02.2000 e n°100 del 11.08.2009.

3. il procedimento di assegnazione di cui al comma 4 del suddetto regolamento deve concludersi entro 365 gg. dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è assoggettato al regime tariffario in vigore al momento della presentazione della domanda. Oltre tale termine gli interessati potranno ottenere le concessioni secondo l'ordinario procedimento di assegnazione.

Articolo 5. <u>Divieti di concessione.</u>

Le concessioni di aree cimiteriali non possono essere rilasciate:

- a famiglie che dispongono a qualsiasi titolo nello stesso cimitero di altra concessione per sepoltura privata, se nella stessa vi sono ancora loculi disponibili;
- a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti;
- a coloro che abbiano in corso contenzioso tributario, civile, amministrativo con il Comune;
- a coloro che abbiano un debito tributario o di altra natura per un importo superiore a quello della tariffa unitaria per l'assegnazione del terreno cimiteriale vigente al momento della domanda di concessione;

Il provvedimento di diniego sarà notificato ai richiedenti da parte del servizio interessato. In ogni caso l'uso delle sepolture private resta assoggettato alle previsioni di cui all'art. 58 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria che così testualmente recita:

1.Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

2.Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

CAPO II PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Articolo 6. Atto di concessione.

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art.1 sono accordate, a seguito di specifica domanda, con la stipula di Atto redatto in forma pubblica amministrativa a ministero del Segretario Comunale così come previsto dall'art. 55 comma 7 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e sono limitate alle sole aree indicate nei provvedimenti di individuazione delle stesse da parte della Giunta Comunale quali "area da concedere ai privati" per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione e ciò con espresso riferimento alle previsioni del P.P. - Zona 3 – P.R.C. e Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di C.C. n°09 del 21.02.2011, esecutivo in data 12.03.2011 – approvato con Delibera di G.M. n°59 del 21.04.2022, esecutiva in data 07.05.2022.

Articolo 7. <u>Durata delle concessioni.</u>

- 1. Le concessioni delle aree cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno durata massima di anni novantanove (99 anni) secondo quanto previsto dall'art. 92 comma 1 del D.P.R. n°285/90. E' facoltà del richiedente di avanzare istanza per il rilascio di concessione avente durata eventualmente inferiore ed in ogni caso non al di sotto dei cinquat'anni (50 anni).
- 2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo Capo V, il terreno tornerà nella piena disponibilità del Comune e le opere saranno acquisite al patrimonio comunale.
- 3. Il presente articolo non si applica alle concessioni perpetue perfezionate con atto di concessione precedentemente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n°803/75, ossia dal 11.02.1976.
- 4. La dimostrazione del possesso della concessione perpetua di cui al presente articolo è a carico del privato titolare del diritto (fatto salvo il riconoscimento del principio della sussistenza da tempo immemorabile del manufatto in mancanza di atti reperibili ed in mancanza di procedimenti pregressi di dichiarazione di decadenza dal diritto).
- In caso di decesso del concessionario, uno degli eredi discendenti diretti, previo consenso degli altri coeredi ovvero unitamente ad essi, entro un anno dall'evento luttuoso, deve presentare domanda di subentro nella concessione dell'area e della tomba di famiglia sopra costruita.
- 6. Tale subentro sarà regolamentato da apposito atto che dovrà prevedere una durata pari al tempo residuo della concessione originaria e che sarà formalizzato senza altri oneri per il nuovo concessionario, fatto salvo l'onere delle spese contrattuali.

Articolo 8. Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.

- Le concessioni saranno formalizzate con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della pubblicazione del bando di assegnazione ed in ogni caso al momento della presentazione della domanda.
- 2. All'atto della presentazione dell'stanza il richiedente dovrà produrre idonea garanzia fidejussoria pari al 10% del valore del lotto richiesto e la fidejussione potrà essere formalizzata anche con la stipula di apposita polizza assicurativa. Il Comune, verificata la regolarità dell'istanza, farà una pre-assegnazione dell'area previo pagamento di un importo pari al 60% del dovuto. La stipula del contratto di concessione avverrà entro 18 mesi dalla pre-assegnazione, previo pagamento dell'ulteriore quota del 40% restante;
- 3. La concessione dell'area cimiteriale decorrerà ad ogni effetto dalla data di stipula dell'atto di cui al precedente art. 6 del presente regolamento.
- 4. Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione al cimitero.

Articolo 9. <u>obblighi per edificazione di tombe di famiglia.</u>

1. Il concessionario di area per l'edificazione di tombe di famiglia è tenuto ad avviare il procedimento per l'ottenimento delle relative autorizzazioni per la costruzione dell'opera entro 365 gg. dalla stipula del contratto di concessione.

- 2. Nel caso in cui il concessionario, per motivato e documentato impedimento, non riesca ad avviare il procedimento per l'ottenimento delle relative autorizzazioni per la costruzione dell'opera, deve chiedere proroga motivata che può essere concessa, valutate le motivazioni presentate, per una sola volta e per il limite temporale massimo di altri 365 gg., secondo le valutazioni tecniche fatte dall'Ufficio Tecnico Comunale sulla base del tempo stimato per il completamento del manufatto.
- 3. Qualora il concessionario non dovesse avviare le procedure per l'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione dell'opera entro i termini concessi ed indicati nel presente regolamento, decadrà dalla concessione senza diritto al rimborso del corrispettivo complessivamente versato al momento della stipula dell'atto di concessione.
- 4. I lavori di costruzione della sepoltura privata dovranno essere eseguiti in conformità al progetto presentato ed approvato, nel rispetto del Titolo IV del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con D.C.C. n°09/2011.
- 5. La tumulazione delle salme, dei resti mortali e delle ceneri, nonchè ogni altra attività a qualsiasi titolo connessa alla gestione della sepoltura privata sono a totale cura e spese del concessionario.

CAPO III DIRITTO ALL'USO

Articolo 10. Aventi diritto all'uso.

- Secondo quanto disposto dall'art. 93 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. n°285/90, il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari e tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
- 2. Ai fini della esatta individuazione degli esercenti lo "jus sepulchri", nell'ambito dei sepolcri familiari si applicano i criteri di cui all'art. 55 commi 7 e 8 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con D.C.C. n°09/2011.
- 3. All'originario concessionario del sepolcro è riconosciuta la possibilità di estendere il diritto di sepoltura ad altri congiunti diversi da quelli indicati all'art. 55 commi 7 e 8 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, nominandoli nell'atto di concessione, così come gli è riconosciuta la possibilità di indicare esplicitamente chi ne viene escluso.
- 4. All'originario concessionario del sepolcro è inoltre riconosciuta la possibilità di invocare l'applicazione di quanto previsto dall'art. 93 comma 2 del d.p.r. N°285/90. Al momento della stipula del contratto di concessione egli può indicare la volontà di riconoscere il diritto di tumulazione nel sepolcro privato a persone che risultino essere state con lui conviventi, nonché alle salme di persone che abbiano aquisito in vita particolari benemerenze nei suoi confronti.
- 5. Il titolare di sepoltura privata che si trasferisce in altro Comune deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'Ufficio Comunale che cura il Servizio Cimiteriale che ne terrà nota nel fascicolo della sepoltura.

Articolo 11. Ammissione in sepoltura di famiglia.

 Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, i resti mortali, le ceneri, ed eventualmente i feti e le parti anatomiche riconoscibili delle persone, ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultano avere diritto secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro

- esclusione dalla sepoltura stessa.
- Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di eventuali terzi aventi diritto.
- 3. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.
- 4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore, il diritto di seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

Articolo 12. <u>Divieto di cessione dei diritti d'uso.</u>

- 1. Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, fino a completamento della capienza del sepolcro.
- 2. E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati, ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo entra nella piena disponibilità del Comune.

CAPO IV MANUTENZIONE

Articolo 13. <u>Autorizzazione ad eseguire i lavori.</u>

- 1. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza il possesso del prescritto titolo di abilitazione edilizio ottenuto nel rispetto della normativa generale vigente in materia.
- 2. Nell'ambito del Cimitero Comunale si applicano, in ogni caso, nella materia relativa ai lavori privati ed al servizio della imprese di pompe funebri le norme di cui al TITOLO IV del "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria", nonché gli strumenti edilizi in vigore.

Articolo 14. Doveri in ordine alla manutenzione.

- 1. Ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n°285/90 i concessionari e loro successori devono mantenere a loro cura e spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà. Quanto sopra comporta ad ogni effetto l'obbligo dell'effettuazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere pertinenti tutte le volte che gli stessi saranno necessari. Inoltre essi si assoggetteranno all'obbligo di eseguire gli interventi di restauro e comunque tutte le opere che l'Amministrazione riterrà indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene ed a rimuovere eventuali irregolarità ed abusi. In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione delle salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.
- 2. Qualora il concessionario sia irreperibile (per emigrazione, decesso, ecc.) gli verrà notificato l'importo da pagare con affissione all'albo pretorio secondo le forme di legge e, alla scadenza, qualora nessuno provveda al pagamento del debito, verrà avviata la procedura di decadenza, ed il Comune, espletati gli atti di legge, rientrerà nel pieno possesso dell'area e dell'eventuale manufatto sopra insistente.
- 3. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere direttamente alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia dell'originario concessionario (se non del tutto estinta), da farsi ove occorra anche per pubbliche affissioni.

CAPO V RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Articolo 15. Rinnovo delle concessioni.

- 1. I concessionari e i loro eredi hanno diritto, in via di principio ed a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.
- 2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Responsabile di Area Tecnica del Comune.
- 3. L'eventuale diniego dovrà essere adottato dal Responsabile di Area Tecnica con provvedimento motivato da notificare al richiedente.
- 4. Il rinnovo della concessione: potrà essere condizionato alla preventiva esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento. Dovrà essere perfezionato entro 6 mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

CAPO VI REVOCA - DECADENZA - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Articolo 16. <u>Cause di revoça – decadenza – estinzione della concessione.</u>

Si applicano gli artt. 61 - 62 - 63 e 64 del Regolalento Comunale di Polizia Mortuaria di seguito riportati:

Articolo 61 (revoca)

- 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del comune rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione, adeguamento o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico che coinvolga il cimitero.
- 1. Verificandosi questi casi la concessione in atto viene revocata dal Responsabile del Servizio, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso a titolo gratuito agli aventi diritto, ove possibile, l'uso di equivalente sepoltura per il residuo tempo spettante secondo l'originaria concessione, ovvero per 99 anni nel caso di perpetuità del titolo revocato, rimanendo a carico del comune stesso le spese per la traslazione delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- 2. Il provvedimento dovrà essere notificato al concessionario con almeno un mese di anticipo rispetto alla data prevista per le operazioni di sgombero. In caso di irreperibilità del medesimo o di altri aventi titolo il provvedimento stesso dovrà essere affisso all'albo comunale e presso il cimitero per almeno sessanta giorni, con scadenza della pubblicazione anteriore di un mese alla data delle operazioni di traslazione delle salme. Fermi i predetti adempimenti, la traslazione avrà luogo, nel giorno indicato, anche in assenza dei concessionari.

Articolo 62 (decadenza)

- 1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma, dalle ceneri o dai resti per i quali era stata richiesta, entro sessanta giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione.
 - b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.
 - c) Nel caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, di cui al precedente articolo 58.
 - d) Quando non si provveda nei termini fissati dal precedente articolo 60.
 - e) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal precedente articolo 59.
 - f) Quando vi sia grave inadempienza degli obblighi stabiliti nell'atto di concessione.
- 2. La pronuncia della decadenza della concessione, nei casi di cui alle lettere e) ed f), è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e presso il cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.
- 3. La decadenza è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio, previa deliverazione della giunta comunale in ordine alla gravità dei fatti rilevati rispetto alle suesposte condizioni di decadenza.

Articolo 63 (provvedimenti conseguenti alla decadenza)

1. Pronunciata la decadenza della concessione il Responsabile del servizio cimitero comunale ufficio necroscopico e cimiteriale dispone, ove necessario, la traslazione delle salme, resti mortali, ceneri, rispettivamente nel campo comune di inumazione o nell'ossario comune, previo parere del Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ASP.

2. A seguito della rimozione dei resti il Responsabile del servizio può disporre la demolizione o il restauro o la modifica dei manufatti a seconda delle necessità.

Articolo 64 (estinzione delle concessioni)

- 1. Le concessioni si estinguono o per impossibilità di ulteriore rinnovo o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ai sensi del precedente articolo 57, senza che entro la data di scadenza, ovvero entro il termine indicato negli avvisi di cui ai precedenti articoli 37 e 41, sia stata presentata domanda di rinnovo, ove ammessa.
- 2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per tombe di famiglia e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti e ceneri, gli stessi vengono collocati dal comune nel campo di inumazione o nell'ossario comune secondo necessità, previo congruo preavviso ai concessionari se reperibili.

Articolo 17. Rinuncia alla concessione.

Per i soli lotti del P.P.. Zona 3 – P.R.C. e Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di C.C. n°09 del 21.02.2011, esecutivo in data 12.03.2011 – approvato con Delibera di G.M. n°59 del 21.04.2022, il concessionario può entro 60 giorni dalla stipula dell'atto concessorio restituire l'area con il diritto di rimborso del solo canone concessorio, esclusa ogni altra imposta, diritto o tassa. Decorsi i 60 giorni dalla stipula dell'atto e comunque entro i 365 giorni decorrenti dalla data di pagamento di corrispettivo, avrà diritto alla restituzione dei 2/3 del canone versato. Decorso il termine di 365 gg. si applica quanto previsto dall'art. 9 comma 3 del presente regolamento e dell'art. 55 comma 11 del Regolamento Comunale di P.M.

CAPO VII NORME TRANSITORIE

Articolo 18. Rinuncia alla concessione.

Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio Comunale competente curerà:

- la raccolta di tutte le concessioni in atto;
- l' elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro scadenzario delle concessioni di aree cimiteriali";
- la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.
- L'elenco delle aree che possono essere date in concessione.

NORME FINALI

Individuazione delle unità organizzative. Articolo 19.

Ai sensi dell'art.4 della Legge 7 Agosto 1990, n°241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'Istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale sono le seguenti:

1 Procedimento per assegnazione aree Cimiteriali

→ Area Tecnica

2 Stipula atto concessorio

→ Area Finanziaria

3 Concessioni e autorizzazioni edilizie

→ Area Tecnica

Termine per la conclusione dei procedimenti. Articolo 20.

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art.2 della Legge 7 Agosto 1990, n°241, vengono fissati come dal presente prospetto:

N°	Interventi	Termini di definizione - gg
1	Pre-assegnazione di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie	30

2	Concessione edilizia per la realizzazione delle opere	. 60
3	Autorizzazioni per eseguire lavori di manutenzione	30

Articolo 21. Declino di responsabilità.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per la distruzione, in tutto o in parte, del manufatto sepolcrale, per qualunque causa fortuita o di forza maggiore.

Il Comune non assume responsabilità per guasti o danni causati da forza maggiore, eventi naturali in genere, per cause imputabili a terzi e per imperizia o distrazione nell'uso di attrezzature in dotazione nel cimitero.

Articolo 22. Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio;

Articolo 23. Pubblicità del regolamento.

Il Presente Regolamento viene trasmesso:

- Al Responsabile dell'Area Tecnica
- Al Responsabile dell'Area Finanziaria
- Al Responsabile dell'Area Vigilanza
- Al Responsabile dell'Area Affari Generali

Viene pubblicato sul Sito web del Comune di Santo Stefano di Camastra – Sez. Amministrazione trasparente –Disposizioni Generali – Atti amministrativi generali

Articolo 24. Abrogazioni di precedenti disposizioni.

Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico – sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente Regolamento.

Articolo 25. Sanzioni.

Salvo che la violazione non costituisca reato e non sia sanzionata da altre disposizioni normative a carattere speciale, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi della normativa del T.U. D.L.gs. n° 267/2000 relativa alle violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze (art. 7 bis) .

Articolo 26. modifiche al regolamento.

L'Amministrazione comunale si riserva di modificare, con delibera del Consiglio, le presenti norme regolamentari quando lo ritenga opportuno per il migliore andamento del servizio.

ALLEGATO: TAVOLA ILLUSTRATIVA